

Al Ministro dell'Ambiente, al Ministro dello sviluppo economico

Con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» è stato inserito nel Codice dell'Ambiente l'art. 226ter recanti disposizioni relative alle borse in plastica in materiale "ultraleggero", in ottemperanza della direttiva 2015/720 che invece si riferisce alle "buste in plastica in materiale leggero". In particolare il comma 2 ed il comma 5 dell'art. 226ter prevedono la tassazione delle buste in plastica in materiale ultraleggero.

Tali commi fanno esplicito ed esclusivo riferimento alle borse di plastica al fine di ridurre l'uso al fine di modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti.

Tale tassazione ha una sua legittimità stante che la direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 sulla disincentivazione delle borse di plastica, definisce quest'ultima come un "polimero" ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia tale definizione, senza alcun correttivo rimandante alla definizioni chimica di polimero, comporta come effetto paradossale che anche i polimeri naturali quali carta, cotone, seta, lana che possono essere facilmente recuperati o riciclati ricadendo in tale Direttiva e sono esposti alle stesse restrizioni e disincentivazione dei polimeri di sintesi di derivazione principalmente da fonte fossile e che nel sentire comune sono intesi come "plastica".

Infine nei "considerato" della Direttiva 2015/720 si legge al punto (18) che le borse in plastica possono essere definite, dai produttori, "«*oxo-biodegradabili*» o «*oxo-degradabili*» poiché in tali borse, nella plastica convenzionale sono incorporati degli additivi. Per effetto della presenza di detti additivi, col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente. È quindi fuorviante definire «*biodegradabili*» borse di questo tipo dal momento che potrebbero non essere una soluzione alla dispersione dei rifiuti ma potrebbero al contrario aumentare l'inquinamento" :-

Se non intendano proporre una modifica all'art. 226ter del Codice dell'Ambiente precisando che sono esclusi dall'ambito di applicazione i Polimeri naturali non modificati chimicamente con l'introduzione di gruppi funzionali, evitando ai consumatori il pagamento obbligatorio, riducendo il costo finale, stante che da sempre il costo di tali sacchetti veniva già incluso nella formazione dei prezzi finali e contestualmente favorendo in tal modo la riduzione delle borse di plastica non biodegradabili;

se non intendano adeguare la tassazione alle sole borse in plastica in materiale leggero così come indicato dalla Direttiva 2015/720

se non intendano esplicitare l'identificazione delle borse «*oxo-biodegradabili*» o «*oxo-degradabili*» con esplicita indicazione di prodotto non biodegradabile.

Camera dei Deputati - Firmato digitalmente da:



Claudia MANNINO -
2018.02.17 15:33:19
+01'00'